

## **Divieti – Controlli - Sanzioni**

### ***Stralcio del Regolamento consortile***

#### **Art. 43 – Divieti**

**1. Sono vietati:**

- a)** l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private.
- h)** il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.
- i)** il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni.
- o)** l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori.
- u)** l'abbandono di rifiuti all'esterno delle Isole Ecologiche.

#### **Art. 44 – Controlli**

**1. Il Gestore del Servizio** può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

**2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun Comune, a mezzo della Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicura la vigilanza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini,** oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle eventuali ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

**3. I poteri di polizia amministrativa consistenti nell' accertamento, identificazione del trasgressore, contestazione e trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981,** relativamente alle violazioni del presente regolamento, delle disposizioni normative vigenti in materia, delle ordinanze consortili relative alla corretta gestione dei rifiuti, sono esercitati da Ispettori Ambientali nominati tra:

- **Personale dipendente del Comune**
- **Personale dipendente del soggetto Gestore del Servizio**
- **Volontari appartenenti ad Associazioni di protezione ambientale**

#### **Art. 45 – Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma di quanto disposto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L.

18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative così determinate: Sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata.

Il conferimento di **rifiuti diversi** da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, da € 25,00 a € 250,00.

Il conferimento al servizio di raccolta di **materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume**, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi, da € 25,00 a € 250,00.

L'abbandono di **rifiuti al di fuori dei contenitori**, da € 25,00 a € 250,00. Abbandono di rifiuti all'esterno della struttura, da € 50,00 a € 500,00.

***Per qualsiasi altro chiarimento fare riferimento al:***

“REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI”

Al seguente link:

<https://indianvisaonline.gov.in/http://www.ccrifiuti.it/doc/avvisi/ffe9eaf8e36835eb986da4561c0f4e58.pdf>

